

Bruxelles, 8 giugno 2020
(OR. en)

8701/20

COMER 42
WTO 101
ANTIDUMPING 2
DELECT 62

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	4 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3338 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3338 final.

All.: C(2020) 3338 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2020
C(2020) 3338 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.6.2020

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento
(UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del
periodo di comunicazione preventiva**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea sono contenute nei regolamenti (UE) 2016/1036¹ e (UE) 2016/1037² del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito denominati congiuntamente "regolamenti").

Un riesame approfondito dei regolamenti si è concluso nel 2018 con l'emanazione del regolamento (UE) 2018/825³ (di seguito denominato "il regolamento di modifica") che ha modificato i regolamenti.

Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, il regolamento di modifica ha introdotto un periodo di comunicazione preventiva di tre settimane in cui le parti interessate sono informate della prevista imposizione, o della mancata imposizione, di dazi provvisori.

Il regolamento di modifica ha inoltre introdotto l'obbligo per la Commissione di valutare entro il 9 giugno 2020 se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione.

Nel regolamento di modifica il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato al fine di modificare, al termine di tale valutazione, la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.

Il presente regolamento delegato presenta dapprima l'analisi delle importazioni entro il periodo di comunicazione preventiva avvenute nell'ambito di tutte le inchieste in cui tale periodo di comunicazione preventiva è stato accordato e che si sono svolte dall'entrata in vigore del regolamento di modifica. Il presente regolamento delegato modifica inoltre la durata del periodo di comunicazione preventiva portandola a quattro settimane.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato è stato elaborato in conformità all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e alla convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione ha raccolto le cognizioni necessarie attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri.

¹ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

² Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

³ Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

Dato che il testo del regolamento di modifica non lascia alcun margine discrezionale alla Commissione, in quanto prevede già un quadro chiaro e ben definito per l'analisi da effettuare e i due possibili esiti (due settimane o quattro settimane), la Commissione non ha pubblicato il progetto di atto delegato per raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi.

A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 32 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro.

Il progetto del presente regolamento, nella sua prima stesura, è stato distribuito agli esperti designati da ciascuno Stato membro il 28 febbraio 2020. Il 18 marzo 2020 gli esperti designati sono stati consultati per iscritto. Il 20 aprile 2020 la Commissione ha risposto alle domande poste per iscritto e il 30 aprile 2020 si è svolta una riunione virtuale con gli esperti. Le principali questioni sollevate dagli esperti riguardavano il basso numero di casi nella valutazione, la possibilità di non adeguare il periodo di comunicazione preventiva di tre settimane, date in particolare le attuali incertezze economiche legate alla Covid-19, e le prossime fasi procedurali, compresa la possibilità di obiezioni da parte dei colegislatori.

La Commissione ha trattato le questioni sollevate dagli esperti durante la riunione virtuale del 30 aprile. La Commissione ha in particolare spiegato che il potere delegato non le conferiva alcun margine discrezionale per quanto riguarda il riesame del periodo di comunicazione preventiva e i suoi possibili esiti. Benché il numero di casi a disposizione della Commissione fosse limitato, la valutazione effettuata ha evidenziato una tendenza chiara in tali casi e la Commissione ha potuto concludere che nel complesso le importazioni non hanno arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione durante il periodo di comunicazione preventiva. Quanto all'adeguamento del periodo di comunicazione preventiva a quattro settimane, la Commissione ha ricordato la necessità di registrare le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non vi siano elementi di prova sufficienti per non farlo, e la necessità di monitorare tali importazioni anche in futuro ai fini di una possibile applicazione retroattiva delle misure o – qualora le importazioni non siano state registrate – di un adeguamento del margine di pregiudizio⁴.

Le misure proposte nel presente regolamento delegato comprendono le osservazioni formulate dagli esperti degli Stati membri e sono conformi al loro parere.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nella delega di potere di cui all'articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 32 ter del regolamento (UE) 2016/1037.

Principio di sussidiarietà

Poiché i regolamenti non erano soggetti alla verifica della sussidiarietà, non è opportuno effettuare tale verifica per il presente regolamento delegato. Va osservato che il regolare funzionamento dei regolamenti richiede un'azione a livello dell'Unione.

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento delegato rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori e prevede soltanto disposizioni per la revisione del periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037.

⁴ Cfr. l'articolo 9, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 15, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) 2016/1037, come modificati dal regolamento (UE) 2018/825.

Incidenza sul bilancio: poiché il presente regolamento delegato è stato redatto con l'intenzione di mantenere, nella misura in cui ciò sia giuridicamente compatibile con i regolamenti, le pratiche attuali, esso non dovrebbe dar luogo ad alcuna incidenza diretta sul bilancio.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.6.2020

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea per quanto riguarda la durata del periodo di comunicazione preventiva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 290, paragrafo 1,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 23 bis e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea², in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, e l'articolo 32 ter,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 (di seguito "il regolamento antidumping di base") e il regolamento (UE) 2016/1037 (di seguito "il regolamento antisovvenzioni di base").
- (2) Allo scopo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle inchieste antidumping e dei dazi compensativi, le parti che saranno interessate dall'imposizione di misure antidumping e compensative provvisorie, in particolare gli importatori, dovrebbero essere messe a conoscenza dell'istituzione imminente di tali misure. Inoltre, nell'ambito di inchieste in cui non sia opportuno imporre misure provvisorie, è auspicabile che le parti siano informate con sufficiente anticipo di tale mancata imposizione. È stato pertanto introdotto un periodo di comunicazione preventiva di tre settimane.
- (3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base la Commissione doveva valutare entro il 9 giugno 2020 se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate quali la registrazione delle importazioni o l'adeguamento del margine di pregiudizio.
- (4) Sulla base di tale valutazione la Commissione è chiamata a modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento

¹ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

² GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane qualora risulti che ciò non si è verificato.

- (5) Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dall'articolo 12, paragrafo 1, e dall'articolo 32 ter, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, il presente riesame costituisce un obbligo per la Commissione che poteva essere esercitato una sola volta.
- (6) Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/825 l'8 giugno 2018, la Commissione ha aperto 19 inchieste³ a norma dell'articolo 5 del regolamento antidumping di base e sei inchieste a norma dell'articolo 10 del regolamento antisovvenzioni di base.
- (7) Per 12 di queste inchieste è stata superata la fase provvisoria e sono anche disponibili dati sulle importazioni per il periodo di comunicazione preventiva. Tali inchieste hanno quindi potuto essere analizzate per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva⁴.
- (8) Il numero di casi disponibili su cui la Commissione si è potuta basare per valutare se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva è pertanto, come già atteso all'epoca in cui il regolamento (UE) 2018/825 è stato adottato, limitato. In tali casi emerge tuttavia una tendenza chiara.
- (9) In sei di queste 12 inchieste la Commissione ha deciso di imporre misure provvisorie. Nelle altre sei, tre settimane prima del termine per l'istituzione delle misure provvisorie le parti sono state informate dell'intenzione della Commissione di non imporre tali misure.
- (10) Sulla base dei dati statistici riassunti nella seguente tabella 1, la Commissione ha appurato che il volume delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati è aumentato solo in due inchieste. Nelle altre inchieste si è registrata una diminuzione sostanziale.

Tabella 1

Volumi delle importazioni per caso

Designazione e numero del caso	Decisione di imporre misure provvisorie	Origine delle importazioni	Importazioni durante il PI (in tonnellate)	Importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva (in tonnellate)	Aumento delle importazioni
Miscugli di urea e nitrato di ammonio (AD649)	Sì	Russia	35 297	8 497	-76 %
		USA	42 700	0	-100 %
		Trinidad e Tobago	21 183	0	-100 %

³ La Commissione segue il metodo di conteggio utilizzato dall'OMC. In base a tale metodo, se un caso concernente uno stesso prodotto verte su importazioni da più paesi, per ogni paese coinvolto è conteggiata un'inchiesta distinta.

⁴ Tre casi (profilati cavi originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia) sono stati chiusi, mentre gli altri 10 casi sono appena giunti al termine della fase provvisoria o non vi sono ancora giunti, e pertanto non sono disponibili dati statistici attendibili per il periodo di comunicazione preventiva (data di stesura del presente documento: 30 aprile 2020).

		Totale	99 180	8 498	-91 %
Biodiesel (AS650)	Si	Indonesia	29 693	24 045	-19 %
Ruote in acciaio (AD652)	Si	RPC	13 763	914	-93 %
Prodotti in fibra di vetro (AD653)	No	Egitto	882	4	-100 %
		RPC	2 161	1 724	-20 %
		Totale	3 043	1 728	-43 %
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AD655)	No	Egitto	8 295	3 076	-63 %
		Bahrein	1 350	327	-76 %
		Totale	9 644	3 403	-65 %
Prodotti in fibra di vetro (AS656)	No	Egitto	882	37	-96 %
		RPC	2 161	2 500	16 %
		Totale	3 043	2 537	-17 %
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (AS657)	Si	Egitto	8 295	11 574	38 %

Fonte: Eurostat, dati verificati forniti dall'industria dell'Unione e banca dati Surveillance II.

- (11) Nella maggior parte dei casi valutati non si è verificato un aumento sostanziale. In uno dei due casi in cui si è verificato un aumento, inoltre, le importazioni non sono avvenute, in ultima analisi, in conseguenza della comunicazione preventiva ma in conseguenza del fatto che la Commissione non ha imposto dazi provvisori. Di fatto, anche nell'ambito del precedente sistema che non prevedeva la comunicazione preventiva le importazioni potevano in ogni caso entrare nell'Unione senza essere assoggettate a un dazio a partire dal momento in cui era chiaro a tutte le parti interessate che non sarebbero stati imposti dazi provvisori a motivo della scadenza del termine applicabile.
- (12) Nel restante caso è stato registrato un ulteriore aumento nel periodo di comunicazione preventiva prima dell'istituzione delle misure provvisorie.
- (13) La Commissione ha di conseguenza concluso che nel complesso le importazioni non hanno arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione durante il periodo di comunicazione preventiva. La durata del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe pertanto essere modificata in quattro settimane.
- (14) In assenza di altre specifiche disposizioni transitorie che disciplinino la materia, è opportuno chiarire che il prolungamento del periodo di comunicazione preventiva dovrebbe lasciare impregiudicate tutte le inchieste aperte sulla base di un avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 prima della data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ciò dovrebbe assicurare la certezza del diritto, offrire alle parti interessate una ragionevole possibilità di adeguarsi alla scadenza delle vecchie norme e all'entrata in vigore delle nuove e agevolare l'attuazione efficiente, ordinata ed equa dei regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037.

- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito dal seguente:

"Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."

Articolo 2

L'articolo 29 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito dal seguente:

"Informazioni nella fase provvisoria

1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d'origine e/o d'esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell'imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato dell'importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull'esattezza dei calcoli.
2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l'inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 1, relativo all'imposizione dei dazi provvisori."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a tutte le inchieste per le quali l'avviso di apertura a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 10, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1037 sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.6.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN